

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

**Policy di gestione delle
operazioni con soggetti collegati**

Allegato 1

**Sistema dei limiti alle attività di
rischio verso soggetti collegati**

Aggiornamento del 20 dicembre 2016

INDICE

1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	2
2. SISTEMA DEI LIMITI.....	2
2.1 PRINCIPI DI RIFERIMENTO.....	2
2.2 CATEGORIA DI PARTI CORRELATE	2
2.3 LIMITI PRUDENZIALI.....	3
2.4 PROPENSIONE AL RISCHIO E SOGLIE DI SORVEGLIANZA.....	5
3. VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DEI LIMITI	6

1. Obiettivi del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di definire, nel contesto operativo di Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (di seguito "BdM-MCC" o anche "Banca"), il sistema dei limiti per le attività di rischio verso soggetti collegati, completando l'impianto normativo, di processo e metodologico disciplinato dalle "Policy di gestione delle operazioni con soggetti collegati" (di seguito la "Policy") di cui costituisce un allegato.

Tale documento sancisce, tempo per tempo, i limiti prudenziali alle attività di rischio da adottare nei confronti delle singole categorie di soggetti collegati, nonché la propensione al rischio complessiva prevista dalla Circolare di Banca d'Italia n. 263 del 2006 al Titolo V, Capitolo 5, Sezione IV ("Controlli").

Il processo di elaborazione del sistema di limiti implica la preliminare definizione delle categorie di parti correlate con cui la Banca intende operare, nonché la contestuale rilevazione della relativa natura (parte correlata non finanziaria; altra parte correlata).

2. Sistema dei limiti

2.1 Principi di riferimento

La definizione dei limiti viene realizzata in funzione della strategia generale adottata dalla Banca per la gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, improntata ad una assunzione consapevole del rischio. A tale scopo, in considerazione dei maggiori rischi derivanti dai conflitti di interesse nelle relazioni banca - industria, si prevedono limiti più stringenti per le parti correlate classificate come "non finanziarie".

2.2 Categoria di parti correlate

Secondo quanto disciplinato nella Policy, la Banca adotta le prescrizioni previste dalla Circolare Banca d'Italia n.263/2006, Titolo V, Capitolo 5 e dai successivi chiarimenti forniti dallo stesso Organo di Vigilanza¹. Nel rispetto delle disposizioni emanate, la Banca ha individuato le categorie di parti correlate riportate nella seguente tabella.

Tabella 1

Categoria di parte correlata	Parte correlata
<i>Esponenti Aziendali</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ gli Amministratori▪ i Sindaci

¹ Lettera Banca d'Italia n. 0547364/14 del 27/5/14

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
<i>Partecipante</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poste Italiane S.p.A., MEF, Società Controllate dal MEF

Ciascuna parte correlata ed i relativi soggetti connessi, individuati ai sensi della Normativa di Vigilanza, costituiscono un gruppo di soggetti collegati (es: con riferimento alla categoria degli Esponenti Aziendali, per ciascuno di essi è previsto un gruppo di soggetti collegati).

2.3 Limiti prudenziali

I limiti prudenziali attribuiti a ciascun gruppo di soggetti collegati sono definiti dalla Banca in termini di misura massima delle attività di rischio verso una specifica categoria di parte correlata così come riveniente dall’allocazione a tale categoria di una determinata percentuale dei Fondi Propri² (già Patrimonio di Vigilanza) nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla disciplina di vigilanza prudenziale ed in funzione della natura delle parti correlate presenti in perimetro.

Tali limiti, pertanto, si applicano all’ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Per ciascuna parte correlata, è innanzitutto necessario identificare, in conformità con la Normativa di Vigilanza, la natura della stessa, distinguendo fra “parte correlata non finanziaria” e “altra parte correlata”.

Ai sensi della Normativa di Vigilanza, per parte correlata non finanziaria si intende una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. In particolare, si fa riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

² Circolare 285/2013 e 286/2013 di Banca d’Italia

Ai fini delle suddette determinazioni, vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

Sulla base dei suddetti criteri, per ciascuna categoria di parte correlata censita in perimetro è stata identificata la relativa natura ed associato di conseguenza il limite prudenziale di pertinenza (vedi tabella 2), da cui discende il plafond massimo inteso come misura massima delle attività di rischio consentita nei confronti di ciascun gruppo di soggetti collegati.

Al fine di determinare il suddetto plafond, si dovrà tener conto dei Fondi Propri della Banca misurato in corrispondenza dei mesi in cui sono previste le segnalazioni di Vigilanza sui Grandi Rischi.

Tabella 2

Categoria di parte correlata	Natura della parte correlata	Propensione al rischio per categoria (% del PV)
<i>Esponenti Aziendali</i>	Altra Parte correlata	5%
<i>Poste Italiane (Partecipante di natura finanziaria³)</i>	Altra Parte correlata	7,5%
<i>MEF (controllante del Partecipante di natura non finanziaria)</i>	Parte correlata non finanziaria	5%
<i>Società partecipate da MEF di natura finanziaria</i>	Altra Parte correlata	7,5%
<i>Società partecipate da MEF di natura non finanziaria</i>	Parte correlata non finanziaria	5%

Sulla base dei limiti prudenziali individuati nella tabella 2, a ciascuna parte correlata ed ai relativi soggetti connessi si applica il limite previsto per la specifica categoria di competenza.

³ L'analisi condotta dalla Direzione ACF ha identificato la natura di Poste Italiane come "altra parte correlata" in quanto le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative non eccedono il 50% del totale delle attività complessive; al contrario sono per lo più riconducibili all'attività di BancoPosta, soggetto vigilato.

La ratio di tale modalità attuativa è rinvenibile nella definizione di “gruppo di clienti connessi” nel regime dei “Grandi Rischi” e coerente con le nuove previsioni del Regolamento UE 575/2013 . La Banca considera, ai soli fini dell’applicazione dei limiti prudenziali, il MEF e le società di cui lo stesso Ministero possiede partecipazioni di maggioranza/ di controllo come entità a se stanti a cui applicare limiti distinti e autonomi.

In particolare, a ciascuna delle entità di cui sopra, viene assegnato un autonomo limite prudenziale, sancito in base alla natura propria dell’analizzata, secondo quanto indicato nella Tabella 2.

La Banca prevede inoltre l’applicazione del limite prudenziale inferiore nel caso in cui tra la stessa e una parte correlata sussistano una pluralità di rapporti comportanti limiti prudenziali diversi.

2.4 Propensione al rischio e soglie di sorveglianza

La propensione al rischio complessiva è definita dalla Banca sotto forma di misura massima della totalità delle attività di rischio verso i soggetti collegati ritenuta accettabile in termini di percentuale massima dei Fondi Propri destinata a tale operatività.

In coerenza con quanto definito nella Policy, il livello di propensione al rischio potrà inoltre essere articolato in sotto-livelli in funzione delle distinte categorie di parti correlate in perimetro.

La Banca individua nei Fondi Propri disponibili e segnalati con riferimento all’ultimo esercizio chiuso, la misura di capitale disponibile sulla base della quale determinare la propensione complessiva al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati.

La revisione di tale processo deve pertanto essere effettuata almeno ogni 12 mesi e, comunque, in tutti i casi in cui variazioni significative della dotazione patrimoniale rendono utile una revisione della propensione al rischio e, nel caso, del connesso sistema dei limiti.

Le Strutture proponenti operazioni connesse ad attività di rischio potranno richiedere l’ammontare aggiornato dei Fondi Propri alla Direzione Amministrazione, Controllo e Finanza.

Tenuto conto delle diverse categorie di soggetti collegati e dei limiti prudenziali attribuiti a ciascuno di essi, le propensioni complessive al rischio nei confronti dei soggetti collegati sono sostenibili fino a concorrenza del totale dei Fondi Propri.

La Banca intende effettuare quindi attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati per un ammontare complessivo fino al 100% dei Fondi Propri

Al fine di tenere sotto osservazione la propria propensione al rischio, la Banca definisce soglie di sorveglianza, oltrepassate le quali è fatto obbligo di adottare i relativi

provvedimenti gestionali tra cui anche l'adozione di tecniche di attenuazione del rischio, così come disciplinati all'interno della Policy.

In particolare, con riferimento ai livelli di propensione al rischio sanciti per ciascuna categoria di soggetti collegati, la Banca ha adottato le soglie di sorveglianza riportate nella tabella seguente, nell'ordine dell'80% per ciascuna propensione al rischio definita.

Tabella 3

Categoria di parte correlata	Propensione al rischio per categoria (% dei FP)
<i>Esponenti Aziendali</i>	4%
<i>Poste Italiane (Partecipante di natura finanziaria)</i>	6%
<i>MEF (controllante del Partecipante di natura non finanziaria)</i>	4%
<i>Società partecipate da MEF di natura finanziaria</i>	6%
<i>Società partecipate da MEF di natura non finanziaria</i>	4%

3. Verifica ed aggiornamento del sistema dei limiti

La funzionalità del sistema dei limiti richiede l'esecuzione di un adeguato processo di aggiornamento da attuarsi in presenza di cambiamenti della normativa di riferimento, dei presupposti, delle assunzioni e delle condizioni endogene e/o esogene su cui lo stesso si basa. L'Area Affari Societari e Segreteria Tecnica comunica tempestivamente alla Direzione Risk Management modifiche in merito al perimetro delle categorie di parti correlate rilevanti ai fini della presente disciplina. La Direzione Risk Management, con il supporto delle altre Strutture aziendali, verifica, con cadenza almeno annuale, il persistere delle condizioni di efficacia del sistema dei limiti ivi definito.